SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, settima e ottava tranche. *(10A11265)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO 9 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, decima e undicesima tranche. *(10A11266)*. . *Pag.* 2

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, denominato «Organismo di conciliazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza». *(10A10654)* . . . . *Pag.* 4

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «UniCredit Credit Management Bank S.p.a.», in Verona. *(10A11315)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Elsa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(10A11129)* *Pag.* 6

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Donnarumma Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(10A11130)* *Pag.* 7

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bersani Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A11131)* . . . . *Pag.* 8

Ministero della salute

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Onofre Bezerra Eveline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10891)* *Pag.* 9

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10892)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Laber Norbert-Laszlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10893)* *Pag.* 11

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Peter Schmid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A10907)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarali Ghiulihan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11121).* *Pag.* 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 giugno 2010.

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2010. *(10A11226)* . . . . *Pag.* 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 maggio 2010.

Accertamento delle economie derivanti da rinuncie e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 e destinazione per finalità di cui alla legge n. 237/1993 e alla legge n. 662/1996. *(10A11174)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Brozova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A10894)* *Pag.* 15

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Diana Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Vibo Valentia. *(10A10888)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Sociale Terzo Millennium - Onlus», in Manziana e nomina del commissario liquidatore. *(10A10889)* *Pag.* 16

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Iris 4 Edizioni - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(10A10890).* *Pag.* 17

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriella Ferrazzano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A10895)* . *Pag.* 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Lattulosio Teva» con conseguente modifica stampati. (Determinazione FV/n. 40). *(10A11173)*. . . . . *Pag.* 18
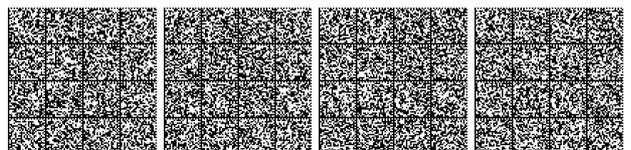
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Largactil» *(10A11094)* *Pag.* 19

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dobren» *(10A11095)*. *Pag.* 20

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care Ringer Lattato Hartmann» soluzione per infusione. *(10A10998)* *Pag.* 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiocyl» 50 mg/ml soluzione iniettabile. *(10A10999)* . . . . *Pag.* 20

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal» – soluzione iniettabile. *(10A11000)* . . . . *Pag.* 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nipoxyme 1000 mg/g» – polvere orale per suini. *(10A11001)* *Pag.* 21

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg». *(10A11002)* . . . . *Pag.* 21

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alzane 5 mg/ml» *(10A11003)* . . . . *Pag.* 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florgane 300 mg/ml» *(10A11227)* . . . . *Pag.* 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 50 mg» *(10A11228)*. . . . . *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «ΣΤΑΦΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ» (Stafida Ilias) *(10A11145)* . . *Pag.* 24
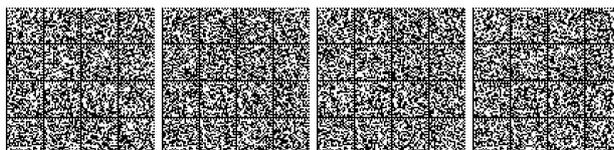
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 giugno, 9 luglio e 29 luglio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, di cui al decreto del 9 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A11265

DECRETO 9 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, 11 gennaio, 10 marzo e 9 luglio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, di cui al decreto del 9 ottobre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 ottobre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 ottobre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 ottobre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentenna-

li ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 14 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2040, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 ottobre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A11266

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, denominato «Organismo di conciliazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 23 aprile 2010 prot .m. dg DAG 5 maggio 2010 n. 63891. E, integrata con nota per posta elettronica 27 luglio 2010, con la quale il dott. Santolin Giuseppe Athos, nato a Thiene (Vicenza) il 19 settembre 1957, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, con sede legale in Vicenza, Contrà del Monte n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. 80016170245, ha chiesto l'iscrizione dell'«Organismo di conciliazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza», organismo non autonomo costituito dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
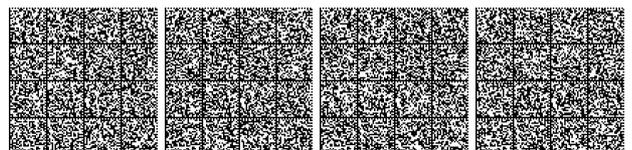
di Vicenza per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale. ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dell'«Organismo di conciliazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza», organismo non autonomo costituito dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, denominato «Organismo di conciliazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 107 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10654

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «UniCredit Credit Management Bank S.p.a.», in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. *e)* del decreto – legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui "il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili";

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili; visto l'art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che "i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile";

Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

- è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato DM 31ottobre 2006;

- è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 25 giugno 2010 (prot. m. dg dag 9 luglio 2010 n. 95092.E), integrata con nota per posta elettronica (prot. DIGSIA 19781/E del 27/07/2010), con

la quale la società "UniCredit Credit Management Bank S.p.a.", con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, C.F. 00390840239, siti internet:

www.creditmanagementbank.eu,www.creditmanagementbank.it,www.creditmanagementbank.com,www.venditegiudiziali.eu,www.venditegiudiziali.it,www.venditegiudiziali.com, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce ,Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società "UniCredit Credit Management Bank S.p.a." risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009;

Verificati in particolare:

- il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici
- l'assenza di situazioni d'incompatibilità
- il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dog 28 luglio 2010 n. 19881.U, pervenuta a dg DAG il 29 luglio 2010);

Dispone

l'iscrizione della società società "UniCredit Credit Management Bank S.p.a.", con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, C.F. 00390840239, siti internet: www.creditmanagementbank.eu, www.creditmanagementbank.it, www.creditmanagementbank.com, www.venditegiudiziali.eu, www.venditegiudiziali.it, www.venditegiudiziali.com, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile procederà ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11315

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Elsa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lopez Elsa, nata il 14 luglio 1959 a Città del Messico, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale messicano di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sezione B dell'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico quinquennale di Licenciada en Trabajo Social dal gennaio 1992 presso la Universidad Nacional Autonoma de Mexico;

Considerato che ha ottenuto la tessera di abilitazione professionale dal Ministero della pubblica istruzione messicano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Lopez Elsa, nata il 14 luglio 1959 a Città del Messico, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale conseguito in Messico quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11129

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Donnarumma Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di Ingeniero Civil conseguito nel novembre 1985, come attestato dal certificato di iscrizione al Colegio de Ingenieros del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere, sezione B settore civile ambientale dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di Ingeniero Civil rilasciato dalla Universidad Central de Venezuela di Caracas nel dicembre 1984;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Preso atto del conforme parere dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione B settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11130
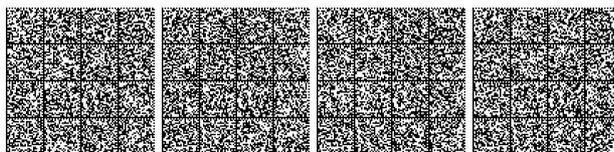
DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bersani Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bersani Luca, nato l'8 aprile 1980 a Trento, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Bersani è in possesso del titolo accademico ottenuto nel settembre 2006 in Italia presso l'Università degli studi di Trento;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 6 aprile 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
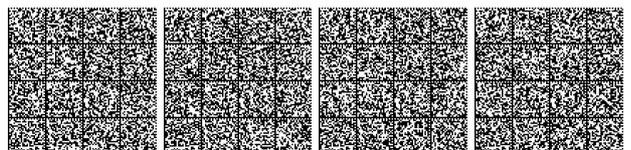
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bersani Luca, nato l'8 aprile 1980 a Trento, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11131

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Onofre Bezerra Eveline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Onofre Bezerra Eveline ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 2008 presso l'«Universidade Federal do Ceará» di Fortaleza (CE-Brasile) dalla sig.ra Onofre Bezerra Eveline, nata a Juazeiro do Norte (CE-Brasile) il giorno 10 novembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Onofre Bezerra Eveline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10891

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Enfermeiro» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
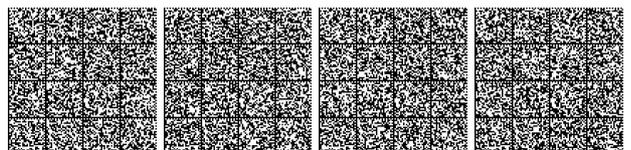
Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/12367 del 8 aprile 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Enfermeiro», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica .n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva in data 17 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Enfermeiro» conseguito nell'anno 2003 presso la «Fundaçao do ABC - Faculdade de Medicina» di Santo Andrè (Brasile) dalla sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva nata a Avanhandava-Saõ Paulo (Brasile) il giorno 3 novembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mantovane Maria Lucia Da Silva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10892

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Laber Norbert-Laszlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Laber Norbert-Laszlo, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria del gruppo scolastico teologico Romano-Cattolico «Ham Janos» di Satu Mare nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria del Gruppo Scolastico Teologico Romano-Cattolico "Ham Janos" di Satu Mare nell'anno 2001 dal sig. Laber Norbert-Laszlo, nato a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 26 ottobre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Laber Norbert-Laszlo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10893

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Peter Schmid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Peter Schmid nato a Mindelheim (Germania) il giorno 27 ottobre 1952, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 29 giugno 1983 dalla commissione d'esame di Stato di Monaco di Baviera - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla commissione d'esame di Stato di Monaco di Baviera - Germania, in data 29 giugno 1983 al sig. Peter
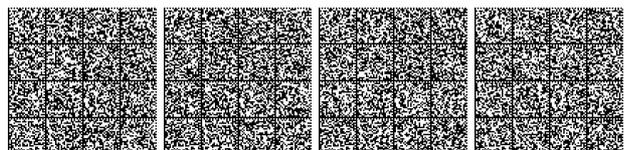
Schmid, nato a Mindelheim (Germania) il giorno 27 ottobre 1952, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Peter Schmid è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10907

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarali Ghiulihan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sarali Ghiulihan, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2009 dalla sig.ra Sarali Ghiulihan, nata a Medgidia (Romania) il giorno 17 giugno 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sarali Ghiulihan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2010.

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la delibera n. 96 adottata dal Presidente - Commissario Straordinario dell'INAIL in data 21 maggio 2010, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2010 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2008 e il 2009, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 0,75%;

Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2009;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2010 l'importo mensile di cui in premessa è determinato nella misura di euro 235,51.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 308

10A11226

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2010.

Accertamento delle economie derivanti da rinuncie e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 e destinazione per finalità di cui alla legge n. 237/1993 e alla legge n. 662/1996.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 2, comma 554 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 556 della medesima legge ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 2, commi 237 e 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010;

Vista la necessità di procedere ad un nuovo decreto di accertamento delle economie;

Visto che si sono rese disponibili risorse pari a 230.000.000,00 di euro, di cui 78.000.000,00 risultano essere in perenzione amministrativa, rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visti l'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 199, n. 149, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento e, altresì, l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede interventi di programmazione negoziata;

Vista la necessità di provvedere al rifinanziamento della legge 19 luglio 1993, n. 237, nella misura di 50 milioni di euro, a fronte delle domande pervenute nel corrente anno 2010 che evidenziano progetti di investimento per complessivi 210,8 milioni di euro presentati da aziende operanti in settori ad alta tecnologia e comunque in grado di generare positive ricadute occupazionali anche a favore delle piccole e medie imprese dell'indotto, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 48.000.000,00 di euro, per il completamento di iniziative in aree del centro nord attivate con gli strumenti della programmazione negoziata;

Decreta:

Articolo unico

1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge 488/92, sono accertate nella misura complessiva di 230.000.000,00 di euro, di cui 78.000.000,00 di euro in perenzione amministrativa e 152.000.000,00 di euro disponibili ed effettivamente utilizzabili.

2. Nell'ambito delle disponibilità non ancora destinate di cui al comma 1, l'importo di 50.000.000,00 di euro è destinato agli interventi agevolativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 199, n. 149, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, a fronte delle domande pervenute nel corrente anno 2010, e l'importo di 48.000.000,00 di euro è destinato agli interventi di programmazione negoziata per le aree del centro-nord.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 51

10A11174

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Brozova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.Ra Michaela Brozova, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di apprendistato (diploma di formazione professionale), conseguito presso l'Istituto professionale di apprendistato specializzato di Praga (Repubblica Ceca), della durata di 3,5 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Michaela Brozova, cittadina Ceca, nata a Praga (Repubblica Ceca) in data 19 febbraio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.
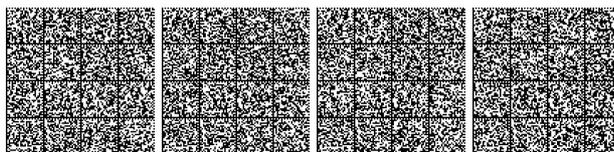
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10894

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Diana Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto direttoriale 26.06.1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale la società «Diana società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Francesco Mignolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24.06.2010 dell'avv. Katia Franzè con la quale comunica il decesso del commissario liquidatore dott. Francesco Mignolo;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Mignolo nato a Vibo Valentia il 21 luglio 1977, con studio in Vibo Valentia, via P. De Maria n. 10, è nominato commissario liquidatore della società «Diana società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Vibo Valentia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992, con precedente decreto direttoriale 26 giugno 1997, in sostituzione del dott. Francesco Mignolo, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10888

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Sociale Terzo Millennium - Onlus», in Manziana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 12 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa sociale Terzo Millennium - Onlus» con sede in Manziana (Roma), costituita in data 4 aprile 2000, con atto a rogito del notaio Domenico Sciumbata di Roma, n. REA RM-946688, codice fiscale n. 06051621008, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il dott. Armando Carrescia nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10889

DECRETO 29 luglio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Iris 4 Edizioni - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 22 settembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Iris 4 Edizioni - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 28 maggio 2001, con atto a rogito del notaio dott.ssa Adriana Schioppa di Roma, n. REA RM-980271, c.f. n. 06640851009, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Armando Carrescia nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10890

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriella Ferrazzano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.Ra Gabriella Ferrazzano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei seguenti titoli: Diploma Vardering course c/o Tony&Guy e NVQ livello 3 in Hairdressing, conseguiti rispettivamente presso Tony&Guy education Academy, Londra e The City & Guilds of London Institute e Habia (Gran Bretagna), della durata rispettivamente di 6 settimane c/o Tony&Guy e poi 3 anni circa, nonché dell'esperienza professionale maturata, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del

decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gabriella Ferrazzano, cittadina italiana, nata a Ashford Gran Bretagna (Regno Unito) in data 16 settembre 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Lattulosio Teva» con conseguente modifica stampati. (Determinazione FV/n. 40).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in lingua italiana e tedesca delle etichette e dei fogli illustrativi dei medicinali in commercio nella provincia di Bolzano;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2009 con la quale la società Teva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano - codice fiscale/partita IVA 11654150157, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale per il medicinale Lattulosio Teva relativamente alle confezioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Sentito il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 24 maggio 2010;

Vista la deliberazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 25-26 maggio 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con scadenza il 10 gennaio 2010, con validità illimitata;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Ritenuto necessario procedere a modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto precedentemente autorizzato e di conseguenza il foglio illustrativo e l'etichettatura;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lattulosio Teva - confezione 033681014 66.7g/100ml sciroppo flacone da 200 ml - titolare A.I.C. Teva Italia S.r.l. - procedura nazionale, con scadenza il 10 gennaio 2010, è rinnovata con validità illimitata, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determinazione i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Art. 2.

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura relativi al medicinale di cui all'art. 1 devono essere integrati e modificati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

3. In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Art. 3.

1. Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2010

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO *I*

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Sezione 4.4 «Avvertenze e precauzioni per l'uso»:

i medicinali a base di lattulosio possono contenere galattosio e lattosio;

i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.

Sezione 4.8 «Effetti indesiderati»:

diarrea.

10A11173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Largactil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1693 del 6 agosto 2010

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) Italia.

Medicinale: LARGACTIL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 007899014 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 007899026 - «25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse;

A.I.C. n. 007899038 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dobren»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1694 del 6 agosto 2010

Titolare A.I.C: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) Italia.

Medicinale: DOBREN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022576021 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 022576033 - 24 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 022576045 - 20 compresse 200 mg.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11095

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care Ringer Lattato Hartmann» soluzione per infusione.

Decreto n. 89 del 16 agosto 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0153/001/MR

Medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care Ringer Lattato Hartmann» soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti

Titolare A.I.C.: Società B. Braun Vet Care GmbH con sede in Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen – Germania

Produttore responsabile del rilascio lotti

Officina B. Braun Medical SA con sede in Carretera de Terrassa 121 - Rubì (Barcellona) Spagna

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 10 flaconi da 500 ml A.I.C. numero 104245016

scatola con 10 flaconi da 1000 ml A.I.C. numero 104245028

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: cloruro di sodio 0,600 g, cloruro di potassio 0,040 g, cloruro di calcio diidrato 0,027 g, (S)-lattato di sodio 0,312 g, (come soluzione di lattato di sodio – 50% p/V – 0,624 g)

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita ahli atti.

Specie di destinazione:

bovini, cavalle, pecore, capre, suini, cani e gatti

Indicazioni terapeutiche:

Indicazioni per tutte le specie animali di destinazione:

disidratazione isotonica, acidosi metabolica, disidratazione ipotonica, mantenimento dei livelli normali di liquidi extracellulari, sostituzione degli elettroliti in caso di ustioni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni

latte: zero ore

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

usare immediatamente dopo l'apertura del condizionamento primario.

Smaltire qualsiasi prodotto non utilizzato.

Regime di dispensazione.

Solo per uso veterinario. Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia: Il presente decreto ha efficacia immediata

10A10998

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiocyl» 50 mg/ml soluzione iniettabile.

Decreto n. 88 del 16 agosto 2010

Procedura decentrata n. FR/V/214/01/DC

«Ceftiocyl» 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Titolare A.I.C.: Società Vetoquinol S.A. con sede in Magny-Vernois BP 189-70204 Lure Cedex (Francia)

Produttore responsabile del rilascio lotti: Officina Vetoquinol S.A. con sede in Magny-Vernois - Lure (Francia)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml A.I.C. numero 104212016

flacone da 100 ml A.I.C. numero 104212028

flacone da 250 ml A.I.C. numero 104212030

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: ceftiofur (come cloridrato) 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni associate a microrganismi sensibili al ceftiofur.

Nei suini: trattamento delle malattie batteriche respiratorie associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis.

Nei bovini: trattamento delle malattie batteriche respiratorie associate a Pasteurella haemolytica (Mannheimia *spp)*, Pasteurella multocida e Haemophilus somnus.

Trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Trattamento della componente batterica della metrite acuta post parto (puerperale) entro 10 giorni dopo il parto associata a Escherichia coli, Aracnobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum, sensibili a ceftiofur.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

suini 6 giorni

bovini 8 giorni

latte:

bovini zero giorni

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A10999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal» – soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 167 del 16 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Receptal» - soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017.

Titolare A.I.C.: Intervet Internazional B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: estensione alla specie scrofette e relative indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione alla specie scrofette.

Le indicazioni terapeutiche per la nuova specie sono: scrofette: induzione dell'ovulazione.

I tempi di attesa autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nipoxyme 1000 mg/g» – polvere orale per suini.

Provvedimento n. 174 del 20 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Nipoxime» 1000 mg/g - polvere orale per suini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0135/001/IA/001.

Confezioni:

da 250 g - A.I.C. n. 104233010;

da 500 g - A.I.C. n. 104233022;

da 1 Kg - A.I.C. n. 104233034.

Titolare A.I.C.: Andersen S.A. con sede in Avda. De la Llana, 123 - 08191 Rubì (Spagna).

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti. Il nuovo sito autorizzato è: Cotecnica S.C.C.L., Ctra. Nacional II, Km 494,5 - 25250 Bellpuig (Spagna) in sostituzione del sito attualmente autorizzato Bela-Pharm GmbH & Co KG - D 49377 Vechta, Germania.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A11001

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg».

Decreto n. 92 del 20 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Alfamed» 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg soluzione spot-on per cani di tagli piccola, media, grande e gigante.

Procedure decentrate nn. UK/V/0310/001-002-003-004/DC.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.

Alfamed 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104072018;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104072020;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104072032;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104072044;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104072057;
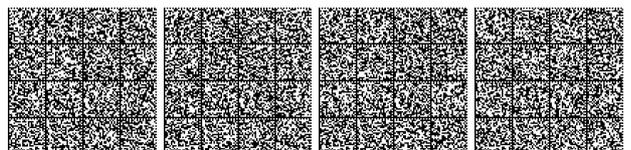
Alfamed 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104072069;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104072071;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104072083;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104072095;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104072107;

Alfamed 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104072119;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104072121;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104072133;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104072145;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104072158;

Alfamed 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104072160;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104072172;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104072184;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104072196;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104072208.

Composizione.

Alfamed 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola.

Ogni pipetta da 0,67 ml contiene:

principio attivo: fipronil 67 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Alfamed 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media.

Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

principio attivo: fipronil 134 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Alfamed 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande.

Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

principio attivo: fipronil 268 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Alfamed 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Ogni pipetta da 4,02 ml contiene:

principio attivo: fipronil 402 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeudiche: per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Dermacentor reticulatus). L'efficacia insetticida contro nuove infezioni da pulci persiste fino ad 8 settimane. Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida fino a 4 settimane contro le zecche (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Se sono presenti le zecche di alcune specie (Rhipicephalus sanguineus ed Ixodes ricinus) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore dalla prima applicazione ma potrebbero essere uccise entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A11002

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alzane 5 mg/ml»

Decreto n. 91 del 19 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Alzane» 5 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti.

Procedura decentrata n. ES/V/0147/001/DC.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios SYVA, S.A. con sede in società Laboratorios SYVA, S.A. con sede in Avda. Parroco Pablo Dìez, 49-57 - 24010 León - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda. Parroco Pablo Dìez, 49-57 - 24010 León - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104201013;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104201025;

10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104201037.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: atipamezolo cloridrato 5,0 mg (pari a 4,27 mg di atipamezolo base);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: atipamezolo cloridrato è un α2-antagonista selettivo indicato per l'inversione degli effetti sedativi della medetomidina e dexmetedomidina nei cani e nei gatti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A11003

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florgane 300 mg/ml»

Decreto n. 94 del 30 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FLORGANE 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: EMDOKA bvba con sede in John Lijsenstraat 16, B-2321 Hoogstraten - Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Produlab Pharma bv nello stabilimento sito in Nl-4941 SJ Raamsdonksveer, Paesi Bassi.

Procedura decentrata n. DE/V/0132/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104155015;

scatola con 12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104155027;

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104155039;

scatola con 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104155041;

scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104155054;

scatola con 12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104155066;

scatola con 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104155078;

scatola con 12 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 104155080.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo:

Florfenicolo 300 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento preventivo e terapeutico delle infezioni del tratto respiratorio nei bovini provocate da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni suscettibili al florfenicolo. Occorre accertare la presenza della malattia nell'allevamento prima del trattamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini (carne e visceri): 37 giorni;

latte: uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A11227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 50 mg»

Decreto n. 93 del 30 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 50 mg soluzione spot-on gatti.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue - 2065 m-L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Procedure decentrate n. UK/V/0309/001/DC e n. UK/V/0309/001/II/001.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104071028;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104071030;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104071042;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104071055;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104071067.

Composizione: ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo:

Fipronil 50 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Dermacentor reticulatis).

Il prodotto ha una efficacia insetticida persistente fino a 5 settimane contro le pulci (Ctenocephalides felis).

Il prodotto ha un'attività persistente fino a 2 settimane contro le zecche (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Se sono presenti le zecche di alcune specie (Rhipicephalus sanguineus ed Ixodes ricinus), quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le prime 48 ore dalla applicazione ma potrebbero essere uccise entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A11228

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ΣΤΑΦΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ» (Stafida Ilias)

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 233 del 28 agosto 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «ΣΤΑΦΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ» (STAFIDA ILIAS).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11145

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-218) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
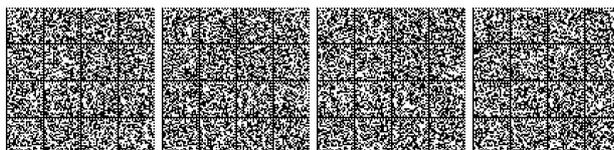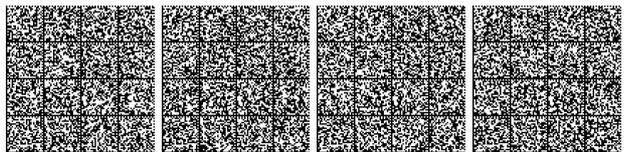
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.